

JOURNAL CLUB 2023 Seminario dottorandi

Incontro tra le Università di Innsbruck e Pavia

Pavia, 4 maggio 2023, aula Foscolo

La tutela dell'ambiente all'indomani della L. Cost. 1/2022

di Octavian Petru Raclau

L'intervento tratterà della riforma costituzionale posta in essere con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, modificativa degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Dopo aver illustrato le novità da essa introdotte, si affronteranno alcune delle principali questioni su cui si è soffermata la dottrina. Considerato che si tratta della prima volta in cui il legislatore costituzionale ha modificato una disposizione collocata nei primi dodici articoli della Carta costituzionale, ci si interrogherà innanzitutto sul fatto se abbia agito o meno nel rispetto dei limiti alla revisione della Costituzione. Si discuterà poi della necessità della riforma in esame, messa in dubbio dal fatto che l'ambiente fosse effettivamente tutelato già prima di essa, sia in virtù del diritto internazionale e sovranazionale, sia delle prese di posizione della Corte costituzionale. Ci si soffermerà infine sul riferimento introdotto al terzo comma dell'art. 9 all'interesse delle future generazioni.

L'ordinamento statistico tra coordinamento statale e autonomia regionale

di Philipp Rossi

Il contributo si propone di inquadrare la materia della statistica nel sistema multilivello che caratterizza il nostro ordinamento. Premesse alcune considerazioni sulla natura stessa della statistica e sui vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, l'attenzione si concentrerà sul ruolo dello Stato e delle Regioni e Province autonome nella governance statistica, prima e dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001. In particolare, verrà proposta una disamina dei margini di cui gode l'autonomia regionale nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e sull'incidenza della funzione di coordinamento dello Stato. Quest'ultima, elevata nel 2001 a materia costituzionale, costituisce infatti il principale strumento mediante il quale il legislatore statale può determinare le politiche e le scelte statistiche regionali. Infine, l'attenzione verrà posta sulla digitalizzazione e sulle conseguenze che da essa scaturiscono per la materia della statistica nell'ottica del riparto di competenze.

Il riparto delle competenze in materia ambientale. Gli strumenti di raccordo tra le amministrazioni

di Alessandro Bifulco

La complessità della definizione del bene ambiente, nonché la sua rilevanza in una molteplicità di settori, hanno determinato un andamento pendolare, nel quale si affermano per un verso istanze di accentramento, poiché si ritiene che soltanto lo Stato possa garantire una disciplina connotata da adeguata uniformità, e per altro verso spinte autonomistiche, che convergono verso l'assegnazione delle competenze legislative e l'allocatione delle funzioni amministrative agli enti territoriali, mediante forme organizzatorie più sensibili alle esigenze della collettività.

In tale contesto, l'intervento si propone di indagare i profili di maggiore rilievo del riparto delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale tra lo Stato e le Regioni (e gli enti territoriali minori), con riguardo soprattutto all'evoluzione più recente, e di esaminare le complesse relazioni intercorrenti tra i diversi livelli di governo nell'esercizio della funzione amministrativa.

Il contenimento di consumo di suolo nelle leggi urbanistiche regionali

di Maria Tischler

Negli ultimi anni si è assistito ad un costante aumento del consumo di suolo fino ad arrivare ad un consumo di 19 ettari al giorno. Al contempo è cresciuta la sensibilità verso l'importante ruolo del suolo come risorsa ambientale e l'esigenza di contrastare questo fenomeno. A livello statale, tuttavia, è ancora mancante una disciplina organica relativa alla salvaguardia del suolo naturale dall'ulteriore urbanizzazione. Alcune regioni, invece, affrontano la tematica in ambito delle proprie leggi urbanistiche nell'esercizio della competenza concorrente in materia di governo del territorio. La relazione ambisce prospettare come le leggi regionali disciplinano la tematica. A tal proposito è di particolare interesse la qualificazione del suolo naturale e il suo rapporto con il territorio urbanizzato nonché il sistema di pianificazione correlata alla questione del livello amministrativo principalmente responsabile. Al centro dell'analisi vi è la legge urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano, che definisce il contenimento del consumo di suolo sia come oggetto sia come finalità.

La tutela dell'ambiente tra precauzione e proporzionalità

di Tommaso Tornielli

In seguito alla legge di modifica della Costituzione 11 febbraio 2022, n. 1, la tutela del bene-ambiente, da tempo al centro dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché oggetto di accesi contrasti politici, ha ricevuto consacrazione all'interno della Carta Costituzionale, assurgendo a fine pubblico cui l'Amministrazione deve orientare la propria attività.

Scopo dell'intervento è quello di mettere in evidenza il complesso rapporto che si può venire a creare, in sede applicativa, tra due fondamentali principi che indirizzano l'attività amministrativa in materia ambientale: il principio di precauzione, da un lato, e il principio di proporzionalità, dall'altro.

L'analisi si concentrerà sulla tensione tra l'esigenza di governo del rischio insita nell'incertezza scientifica, che sovraintende all'applicazione del principio di precauzione, e l'esigenza di certezza del diritto, che impone all'Amministrazione di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, facendo ricorso in particolare al canone di proporzionalità delle misure di tutela ambientale.

Recenti sviluppi nella tutela extraterritoriale dei diritti umani nell'ambito del contenzioso climatico

di Davide Balbo

Il cambiamento climatico per sua natura è un fenomeno a portata globale, i cui effetti negativi in termini di danno concreto e lesione dei diritti soggettivi possono avere natura transfrontaliera e prolungata nel tempo. Se la rilevanza di tale tematica è ormai materia sempre più affermata in molteplici ambiti del diritto interno, non si può invece dire lo stesso nella sua dimensione internazionale. La configurazione di un dovere di tutela extraterritoriale dei diritti umani in capo agli Stati è da sempre, infatti, oggetto di perdurante dibattito tra gli internazionalisti, di recente rivitalizzato da alcuni ricorsi. Ripercorrendo lo sviluppo del contenzioso climatico, si analizzeranno in particolare due recenti casi, nei quali si sono affermate in materia nuove interessanti prassi, specie in riferimento all'individuazione di una responsabilità statale per inazione climatica e alla predisposizione di uno strumento probatorio idoneo a dimostrare il nesso causale tra il comportamento lesivo di uno Stato e i danni subiti anche oltre confine dai privati ricorrenti.

Profili processuali del ricorso collettivo per danno ambientale in prospettiva cross-border: sfide e opportunità

di Giacomo Marola

Stante la qualità dell'ambiente come bene comune, il ricorso collettivo, ed in particolare l'instaurazione di procedimenti giurisdizionali civilistici ed amministrativi da parte di organizzazioni non governative (ONG) ambientaliste, costituisce un efficace meccanismo procedurale per assicurare accesso alla giustizia ed osservanza del diritto dell'ambiente. La presentazione illustrerà l'impatto degli strumenti normativi di origine internazionale idonei armonizzare la disciplina processuale degli Stati Membri dell'Unione Europea in materia di ricorso collettivo ambientale, quali la cd. 'Convenzione di Aarhus' del 1998 e la Direttiva (UE) 2020/1828 (cd. Direttiva sulle azioni rappresentative). In seconda battuta, si esaminerà l'idoneità del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. 'Regolamento Bruxelles Ibis') ad assicurare prevedibilità nella determinazione del giudice nazionale competente rispetto a procedimenti collettivi transazionali di matrice civilistica. Stante il grado minimo di armonizzazione positiva raggiunto per il tramite dei summenzionati strumenti normativi e le difficoltà operative riscontrate dal Regolamento Bruxelles Ibis, la presentazione prospetta, in terza ed ultima battuta, alcune possibili soluzioni per rimediare all'attuale situazione di frammentazione processuale.

La legge applicabile alla responsabilità per danno ambientale ai sensi del regolamento Roma II

di Federica Sartori

Dopo una breve illustrazione del contesto normativo di riferimento, il contributo analizza la disciplina relativa alla legge applicabile alla responsabilità per danno ambientale ai sensi dell'art. 7 reg. Roma II, espressione del cd. metodo delle considerazioni materiali, e, in particolare, la duplice natura della facoltà di scelta della legge applicabile in capo alla parte lesa, volta alla tutela del danneggiato in via diretta e dell'ambiente in via indiretta. Verranno, quindi, poste in luce alcune criticità applicative sollevate da uno studio condotto nel 2021 dal British Institute of International and Comparative Law, relativo al rapporto tra l'art. 7 e il principio autonomistico di cui all'art. 14 e il principio di autorità ai sensi dell'art. 17 reg. cit. Sarà, infine, illustrato il dibattito sull'idoneità della tecnica normativa utilizzata dal legislatore europeo in materia ambientale per un efficace perseguimento del fine pubblico della tutela ambientale, offrendo una breve panoramica delle soluzioni dottrinali proposte.

Principio di determinatezza e principio di precisione nei reati ambientali. Spunti di riflessione

di Caterina L. Capra

Il mio intervento si prefigge lo scopo di fornire qualche spunto sul tema del travagliato rapporto tra i principi di determinatezza e precisione e i reati ambientali, con particolare riferimento al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. L'intervento muove dalla pronuncia della III Sezione della Corte di Cassazione n. 10469/2020, con la quale i giudici di legittimità hanno rigettato per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della norma, già criticata dalla dottrina per la sua formulazione normativa, densa di concetti dalla non immediata verificabilità empirica. Dopo una breve introduzione sul sistema dei principi costituzionali rilevanti in materia, in particolare quelli di determinatezza, precisione e tassatività nei loro rapporti reciproci, e sulla formulazione normativa dell'art. 452 bis, si procederà ad analizzare seppur brevemente le censure sollevate dinanzi alla Suprema Corte, la soluzione adottata e gli eventuali profili di criticità tutt'ora esistenti.

Veicoli a guida automatica e cybersicurezza: nuove sfide per il diritto penale?

di Stefan Schwitzer

Negli ultimi anni l'evoluzione tecnologica nell'ambito informatico-digitale ha fatto dei notevoli progressi in diversi settori della vita umana. Uno di questi costituisce senz'altro la mobilità, soprattutto caratterizzata dallo sviluppo della tecnologia della guida automatica. Considerate le potenziali utilità raggiungibili tramite tale tecnologia, quasi l'intera industria automobilistica (e non solo) sta attualmente lavorando alla realizzazione di un tale veicolo. Questa tecnologia, però, comporterà anche delle sfide, non da ultimo per il mondo giuridico. Per il diritto penale, più in specifico, si pone – tra l'altro – la questione della tutela penale prevista di fronte a possibili attacchi informatici. Affrontando tale tematica, la presentazione si apre con una succinta descrizione del funzionamento dei veicoli a guida automatica, seguita da un loro inquadramento in termini di cybersicurezza. Quest'ultima, però, non è un tema sconosciuto nel settore della mobilità; anche i veicoli attualmente in commercio e in uso sono esposti ai diversi pericoli derivanti da attacchi informatici. Esponendo il quadro normativo oggi esistente a riguardo, la problematica che si cercherà di delineare e di discutere – senza alcuna pretesa di dare una risposta definitiva – sarà quella dell'adeguatezza o meno della tutela giuspenalistica al momento stabilita contro atti di aggressione informatica eseguiti nei confronti di veicoli a guida automatica.

Principio di precauzione e soglie di punibilità nei reati ambientali

di Nicolò Zammarchi

Il diritto penale dell'ambiente è caratterizzato da numerose fattispecie con soglie di punibilità. Si tratta di una tecnica legislativa che delimita lo spazio applicativo della norma penale mediante parametri quantitativi o qualitativi, finalizzata a minimizzare il rischio secondo logiche tipiche del principio di precauzione. L'impiego di questo principio come criterio di politica criminale determina però l'incriminazione di fatti ai quali può corrispondere un pericolo di scarso rilievo per l'ambiente. Il contributo si propone dunque di valutare le interazioni tra il principio di precauzione e le soglie di punibilità nel settore ambientale. A tal fine, dopo una prima illustrazione delle principali disposizioni incriminatrici in materia, ci si soffermerà sulle basi normative del principio di precauzione e sul suo ingresso nel diritto penale dell'ambiente analizzando il procedimento di individuazione dei valori-limite.

La Procura Pubblica Europea: principi, applicazione, criticità

di Valeria Costa

Oggetto della presentazione che si propone è l'istituzione della Procura Pubblica Europea (nota come EPPO – “European Public Prosecutor’s Office”). Con il Reg. attuativo 1939/2017 si è inaugurata una forma di cooperazione giudiziaria inedita, volta a tutelare gli assetti finanziari dell’Unione.

È a causa della sua singolarità, da un lato, e della recente operatività, dall’altro, che l’EPPO è frequentemente oggetto di critiche e interrogativi, dinanzi ai quali raramente vi è convergenza tra dottrina e giurisprudenza. La Procura Pubblica Europea è chiamata ad operare nell’ambito di 22 diversi regimi di diritto processuale penale lavorando però come unico Ufficio, tale lavoro rappresenta la sfida principale dell’EPPO ed è stato origine di una prima riflessione: il perimetro di competenza entro cui la stessa si muove. Trattandosi di un sistema di competenze concorrenti tra EPPO e autorità nazionali, il tema della competenza attrae a sé dubbi e riflessioni su diverse questioni, tra le quali è possibile citare: la tutela del principio del ne bis in idem, connessione tra reati, il trasferimento del procedimento e il fenomeno del c.d. forum shopping.

A partire dalle questioni appena citate, si avrà modo di approfondire l’adeguazione tra normativa nazionale e comunitaria, non tralasciando valutazioni comparatistiche con gli altri Stati membri. Tra riflessioni in merito a punti di forza e criticità verranno prospettate alcune proposte di miglioramento del progetto attualmente approvato, nell’ottica della migliore operatività possibile dell’EPPO a livello europeo.

Il sequestro preventivo come strumento per la repressione del reato ambientale

di Nicolò Giovanni Orsi

Il sequestro preventivo è un particolare strumento, approntato dal sistema processuale penale, che permette di apporre un vincolo di indisponibilità al bene oggetto del sequestro, quando vi siano ragioni per ritenere che sussistente il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato in capo al soggetto agente possa aggravare, protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri. Al fine di perseguire tali finalità, il vincolo cautelare sulla cosa è posto senza facoltà d’uso della stessa; ciò in particolar modo quando riguardi la gestione di universalità di beni organizzati quali i complessi aziendali.

L’intervento ripercorre, seppur sommariamente, i casi in cui lo strumento del sequestro preventivo è stato impiegato in procedimenti penali per reati di tipo ambientale – tra i più noti il Petrolchimico di Porto Marghera e l’Ilva di Taranto – e di come in tali casi si sia assistito ad un effettivo stravolgimento del contenuto del vincolo reale al fine di perseguire interessi ulteriori, e confliggenti, rispetto a quelli della repressione del reato in danno all’ambiente.

Trasferimento di dati all’estero – Problemi di coordinamento tra leggi sulla protezione dei dati, il caso GDPR-PIPL

di Riccardo Fedrizzi

Il trasferimento di dati all’estero è regolato, in UE, dal cap. V del GDPR. Nelle Linee Guida 05/21 dell’EDPB, vengono stabiliti i tre criteri cumulativi che definiscono il trasferimento di dati all’estero. Nelle stesse Linee Guida viene indicata una fattispecie-tipo, la quale prevede che il Cap. V si applichi in caso di ri-trasferimento di dati da un responsabile che abbia sede in UE ad un titolare che abbia sede in un Paese terzo. Alla luce di quanto è previsto dal GDPR ed allo stesso tempo anche dalla PIPL si pone quindi un problema di conflittualità tra le disposizioni. La PIPL prevede infatti che per le aziende che esportano i dati delle persone fisiche all’estero, ovvero al di fuori dello spazio cinese, vi sia l’obbligo della firma delle cosiddette clausole contrattuali standard (SC).

La problematica è quindi la seguente: è pacifico che la disciplina del cap. V del GDPR non si applica nella fase di importazione dei dati in UE, in quanto non vi è alcun trasferimento di dati all’estero dal punto di vista del GDPR. Tuttavia, si tratta di un trasferimento di dati all’estero per la legge cinese che vincolerà l’azienda europea a trattare i dati in una determinata maniera, oltre che a firmare una SC (cinese). Nella fase di esportazione, invece, si ha un trasferimento di dati dall’UE alla Cina, che è invece soggetto al GDPR, in quanto sono presenti i tre criteri sanciti dalle Linee Guida 05/2021, oltre che rientrare nella casistica esposta dall’EDPB (Linee Guida 05/21, Esempio 3). Applicando quindi il GDPR anche nella seconda fase dovrà essere sottoscritta una SCC, questa volta di matrice europea, sulla quale le parti concordano i modi e le condizioni del trattamento e del trasferimento.

Si pongono quindi le seguenti problematiche:

1. Applicazione della legge cinese ad un trattamento che avviene in UE e che quindi è soggetto anche al GDPR. Significa che nel trattamento devono essere applicate entrambe le normative o che una ha prevalenza sull’altra? Inoltre, se viene applicata la norma cinese, significa che le aziende dovranno sottoscrivere le SC cinesi.
2. Applicazione della legge dell’UE ad un (ri)trasferimento di dati cinesi in Cina. Vengono applicate esclusivamente le norme europee, oppure devono essere applicate insieme alle norme cinesi per la conservazione ed il trattamento dei dati? Inoltre, come sopra, applicandosi il Cap. V del Regolamento le aziende europee e cinesi saranno costrette a sottoscrivere le SCC europee.
3. Entrambe le SCC hanno una clausola che prevede la prevalenza delle norme delle proprie SCC su eventuali altri accordi presi dalle parti; cosa accade però se le SCC, essendo state entrambe sottoscritte, sono in conflitto tra loro ed entrambe prevedono la prevalenza delle proprie disposizioni?

Emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale: riflessioni sul decreto legge 17 marzo 2023, n. 25

di Serena Scalera

In ambito di tokenizzazione di partecipazioni societarie, spicca il Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 30.5.2022, relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito. Il Regolamento, che si basa sul principio di neutralità tecnologica, mira a disciplinare e, pertanto, consentire l'utilizzo di tecnologie a registro distribuito in materia di strumenti finanziari. In tale contesto e visto il suddetto Regolamento, nel marzo 2023, il legislatore italiano ha emesso il decreto legge n. 25/2023 con il quale disciplina emissione e circolazione di strumenti finanziari, mettendo in chiaro eventuali differenze o affinità di disciplina con quella degli strumenti finanziari scritturali di cui al Testo Unico della Finanza.

L'intervento mira ad analizzare gli elementi pregnanti della nuova disciplina, che segna un momento di svolta nel rapporto tra l'ordinamento giuridico italiano e le tecnologie a registro distribuito.

Il superamento della regola del patronimico

di Barbara Knoll

La regola dell'automatica attribuzione del solo cognome paterno al figlio nato nel matrimonio e fuori dal matrimonio ha suscitato, nel corso degli ultimi anni, particolare interesse sia da parte della giurisprudenza sia della dottrina. Infatti, sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, venivano sollevate questioni di legittimità costituzionale del complesso di regole che attribuiscono prevalenza assoluta alla figura paterna nella trasmissione del cognome alla prole.

Nonostante mancasse un'espressa norma di legge sul punto, l'ordinamento italiano attribuiva al figlio, nato in costanza di matrimonio o fuori dal matrimonio, il solo cognome paterno. La possibilità di sostituire il cognome paterno con quello materno, piuttosto che attribuire entrambi i cognomi dei genitori al figlio, risultava precluso alla coppia sia coniugata che non.

Solo di recente, la tradizione di dare prevalenza al ruolo maschile in ambito di attribuzione del cognome al figlio è stata superata una volta per tutte. Infatti, nell'aprile dell'anno 2022, la Consulta prende una decisione coraggiosa e "fa un passo in avanti verso l'effettiva uguaglianza di genere nell'ambito della famiglia". Pronunciando una sentenza manipolativa, la Corte Costituzionale sostituisce l'automatica attribuzione del cognome del padre al figlio con la regola dell'attribuzione dei "cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".